

Ore di lavoro mensili possibili secondo il CCL per l'anno 2020 (con recupero di 3 ponti)

Mese	Giorni lavorativi	Ore lavorative
Gennaio	21	176.40
Febbraio	20	168.00
Marzo	20	168.00
Aprile	21	176.40
Maggio	18	151.20
Giugno	18	151.20
Luglio	23	193.20
Agosto	21	176.40
Settembre	22	184.80
Ottobre	22	184.80
Novembre	21	176.40
Dicembre	21	176.20
TOTALE	248	2'083.00 ¹

¹ Nel totale sono inclusi i giorni di vacanza (23 o 28).

Attenzione! 8.40 = 8 ore e 24 minuti; 8.30 = 8 ore e 18 minuti

Limitazione del personale interinale sul cantiere o in fabbrica

- Da 1 a 5 lav. max 1 interinale
- tra 6 e 10 lav. max 2 interinali
- oltre 10 lav. max 20% di interinali

UNIA


Il Sindacato.

M

Falegnami

Riassunto delle principali condizioni di lavoro
nel settore delle falegnamerie

1° maggio 2020



I segretariati Unia in Ticino si trovano a:

Bellinzona	sindacato	viale Stazione 33	091 821 10 40
Bellinzona	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	091 835 50 45
Biasca	sindacato + CD	via Giovannini 2	091 862 12 44
Chiasso	cassa disoccupazione	via Bossi 12	091 682 92 02
Locarno	sindacato	via della Posta 8	091 735 35 80
Locarno	cassa disoccupazione	via della Posta 8	091 756 20 20
Manno	sindacato	via Vedeggio 1	091 611 17 11
Massagno	cassa disoccupazione	via Genzana 2	091 961 83 83
Mendrisio	sindacato	via al Gas 8	091 640 64 30

CHI CONTATTARE IN CASO DI DISOCCUPAZIONE?

Il nostro sindacato gestisce la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera.
In caso di disoccupazione o per richiedere informazioni rivolgeti ai nostri uffici!

ISCRIVITI A UNIA !

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta il nostro segretariato o via internet: <http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/>



Salari mensili dal 1° maggio 2020

Classe salariale	Fino a 20	21 anni o	22 anni o	23 anni o	Dai 24 anni
	anni o 1° anno esperienza ¹	2° anno di esperienza ¹	3° anno di esperienza ¹	4° anno di esperienza ¹	
Qualificati	CHF 4'131.40	CHF 4318.80	CHF 4'515.10	CHF 4'764.95	CHF 5'014.80
Posatori	CHF 4247.40	CHF 4'452.60	CHF 4'657.85	CHF 4'907.70	CHF 5'166.50
Spec. posatori	CHF 4'372.30	CHF 4'586.50	CHF 4'791.70	CHF 5'050.50	CHF 5'318.15

¹ Se gli anni di esperienza non sono determinabili, allora il criterio decisivo è l'età

Classe salariale	Fino a 20	21 anni	22 anni	23 anni	24 anni
	anni				
Quadri					CHF 5'416.30
Ausiliari / CFP	CHF 3'631.70	CHF 3'756.65	CHF 3'926.15	CHF 4'086.77	CHF 4'256.30
Aiuto Posatori	CHF 3'667.40	CHF 3'890.50	CHF 4'113.55	CHF 4'336.60	CHF 4'568.60
Manovali	CHF 3'604.95	CHF 3'685.25	CHF 3'756.60	CHF 3'836.95	CHF 4'113.55

	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno ²	4° anno ³
	APPRENDISTI	CHF 400.00	CHF 800.00	CHF 1'200.00	CHF 1'700.00
APPRENDISTI CFP	CHF 400.00	CHF 800.00			

² Con esame intermedio superato

³ Con esame intermedio non superato

Adeguamenti salariali 2020

Con il 1° maggio 2020 tutti i salari dei dipendenti devono essere aumentati dell'1.5%. Di questo aumento lo 0.75% è da concedere in forma generale e un altro 0.75% è da ripartire al merito.

Orario di lavoro

Nel 2020 la durata media settimanale del lavoro è fissata a 42 ore. Le ore annuali ammontano a 2'083

Coefficiente di tramutazione

Per la tramutazione del salario orario in mensile è stato fissato il nuovo coefficiente di 2320 per tutta la durata del CCL.

Tredicesima mensilità

Uno stipendio mensile completo.

Vacanze

- 23 giorni lavorativi per tutti
- 28 giorni lavorativi per i lavoratori con 50 anni d'età e per i giovani fino al compimento del 20° anno di età

La commissione paritetica può stabilire uno o più periodi di vacanze collettive obbligatorie.

Assegni per figli

- CHF 200.00 al mese per ogni figlio fino al compimento dei 16 anni
- CHF 250.00 al mese per ogni figlio dai 16 ai 25 anni, se apprendista o agli studi

Indennità di trasferta

- CHF 10.00 per la colazione
- CHF 18.00 per il pranzo
- CHF 18.00 per la cena
- CHF 75.00 per il pernottamento
- CHF 121.00 importo forfetario giornaliero

Il lavoratore, che su ordine del datore di lavoro usa il proprio veicolo, riceve CHF 0.65/km per l'uso dell'auto, CHF 0.30/km per l'uso della motocicletta e CHF 0.20/km per l'uso del ciclomotore.

Indennità giornaliera in caso di malattia e di infortunio

In caso di malattia o di infortunio il lavoratore riceve, a fine mese, lo stesso stipendio netto, che avrebbe percepito se avesse lavorato normalmente senza alcuna interruzione.

Il lavoratore inabile al lavoro deve ricevere lo stipendio mensile contemporaneamente agli altri lavoratori.

Il premio per l'indennità giornaliera è a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore.

Previdenza professionale LPP (2° pilastro)

Ogni lavoratore deve essere assicurato per la previdenza professionale.

Il salario assicurato è calcolato come segue: salario mensile x 13.

Il datore di lavoro deve consegnare ogni anno ad ogni dipendente un certificato di assicurazione.

Lavoro su chiamata e a tempo parziale

Il lavoro su chiamata è proibito. I contratti di lavoro a tempo parziale devono venir approvati dalla Commissione paritetica cantonale.

Congedi pagati

- Decesso coniuge, figlio, genitore: 3 giorni
- Decesso fratello, sorella: 2 giorni
- Decesso nonni, suoceri, genero, nuora: 1 giorno
- Proprio matrimonio: 2 giorni
- Nascita figlio: 4 giorni
- Proprio trasloco: 1 giorno
- Perfezionamento professionale: 2 giorni
- Matrimonio figlio: 1 giorno
- Cura dei propri figli, se la cura non può essere organizzata diversamente: 3 giorni

Assunzione / licenziamento

I primi 3 mesi di lavoro sono considerati periodo di prova. Durante il periodo di prova le parti possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni.

Dopo il periodo di prova la disdetta può essere inoltrata solo per la fine di un mese civile e osservando i seguenti termini:

- nel 1° anno di servizio: 1 mese
- dal 2° fino al 5° anno di servizio (incluso): 2 mesi
- dal 6° anno di servizio: 3 mesi

In caso di completa inabilità al lavoro per malattia o infortunio, un rapporto di lavoro, che dura da oltre 1 anno, non può essere disdetto fintanto che si percepisce l'indennità giornaliera.

Trattenute

Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute:

- AVS/AI/IPG: 5,275% del salario (esclusi assegni e trasferte)
- SUVA non prof.: 2,28% del salario AVS (tasso indicativo)
- AD: 1,1% del salario AVS
- LPP: in base all'età e al salario
- Contributo professionale: 1%